SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 1993, n. 318.

Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Art 1.

1 In attesa della riforma dell'istruzione artistica è confermato il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino, secondo i rispettivi ordinamenti, stabiliti con decreti del Ministro della pubblica istruzione del 25 gennaio 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 1228):

Presentato dal sen. MANZINI ed altri l'11 maggio 1993.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 13 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 18 maggio 1993

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 giugno 1993.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 giugno 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2811)

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 giugno 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 21 luglio 1993 e approvato il 5 agosto 1993.

93G0392

LEGGE 12 agosto 1993, n. 319.

Norme a sostegno del Rossini Opera Festival.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Rossini Opera Festival e di garantirne la continuità è assegnato all'Ente Festival un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. L'Ente di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo deliberati dagli organi di amministrazione competenti.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1083):

Presentato dal sen. NOCCHI ed altri il 18 marzo 1993.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 12 maggio 1993 e approvato l'8 giugno 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2782):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 giugno 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 21, 29 luglio 1993 e approvato il 5 agosto 1993.

93G0393

LEGGE 12 agosto 1993, n. **320.**

Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 2 dicembre 1980, n. 803, è elevata a lire 1 000 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Per assicurare la conservazione del patrimonio librario delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni, presso le medesime biblioteche può essere assegnato a prestare servizio personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 656 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, primo comma, della legge n. 803/1980 (Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'art. 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501), è il seguente:

«Art. 1. — Per le spese di personale necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma annua di lire 344 milioni.

(Omissis)».

— Il R.D. n. 3036/1866 reca «Soppressione delle corporazioni religiose».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 556):

Presentato dall'on. MANCINI Vincenzo ed altri il 6 maggio 1992.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 24 giugno 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, l'11 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 26 gennaio 1993 e 10 marzo 1993.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 1993.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 30 giugno 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1354):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 20 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 29 luglio 1993.

93G0394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto che il consiglio comunale di Napoli è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992;

Considerato che la gestione del predetto ente locale risulta caratterizzata da una grave carenza nei servizi essenziali, tra cui, in primo luogo, quelli dell'erogazione dell'acqua potabile, del servizio di trasporto urbano e quelli forniti dalle aziende municipalizzate, con conseguente grave rischio di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che l'accertata e continuata inerzia della civica amministrazione nell'affrontare la crisi abitativa, la carenza e il degrado delle strutture scolastiche nonché i problemi connessi alla grave disoccupazione generano, quotidianamente, gravi tensioni sociali;

Rilevato che il consiglio comunale di Napoli non è stato capace di utilizzare gli strumenti forniti dalla normativa vigente per indirizzare il comportamento della giunta, facendo, al contrario, venir meno il proprio sostegno all'esecutivo in diverse sedute del civico consesso, andate deserte per mancanza del numero legale, ed è, altresì, inadempiente in materie di sua specifica competenza;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del predetto ente locale, per eliminare ogni ulteriore deterioramento e inquinamento della vita amministrativa, che potrebbe avere riflessi anche gravi sul mantenimento dell'ordine pubblico;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Napoli è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992.

Da allora, si sono succeduti due esecutivi, ma anche l'ultimo tentativo di dare vita ad una amministrazione autorevole, non solo per il numero, che non è un fatto secondario, ma anche per il prestigio di molti amministratori prescelti, è fallito clamorosamente con le dimissioni del prof. Tagliamonte, in data 19 luglio 1993, non solo dalla carica di sindaco ma anche da quella di consigliere. La caduta dell'ultima giunta è dovuta all'inerzia dei consiglieri di maggioranza, che non hanno consentito di affrontare i gravissimi problemi che investono la città di Napoli, oltre che all'azione delle opposizioni, che non hanno inteso prendere parte ai lavori consiliari.

In una città alle prese con preoccupanti problemi occupazionali, con servizi, quelli essenziali in primo luogo, erogati in maniera discontinua e per alcuni al limite della sicurezza per la salute dei cittadini, i gruppi consiliari avrebbero dovuto realizzare forti e leali convergenze di intenti, piuttosto che dividersi fino a produrre una oggettiva paralisi dell'attività del massimo organo cittadino e una discontinuità amministrativa a livello dell'esecutivo.

Non va trascurata la circostanza che fra le ragioni che hanno allontanato alcune forze politiche da ipotesi di allargamento dell'area di governo della città ha avuto un peso determinante la questione morale infatti, a seguito di provvedimenti di custodia cautelare emessi nei confronti di numerosi amministratori comunali dall'autorità giudiziaria per gravi reati contro l'amministrazione, sette consiglieri si sono dimessi; mentre, in linea con l'indirizzo seguito anche a livello nazionale, sono stati sospesi dal prefetto di Napoli altri dieci consiglieri, dei quali sei sono stati successivamente rimossi con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed altri quattro hanno rassegnato, nelle more dell'adozione del provvedimento di rigore, le dimissioni dalle cariche elettive ricoperte

I cennati provvedimenti di rigore, adottati dallo scrivente, hanno tratto la loro ispirazione dalla circostanza che produce grave turbamento nella popolazione amministrata la permanenza in carica di amministratori che, tradendo i principi di lealtà, correttezza e imparzialità, vengono privati della libertà personale per reati gravi, compiuti in lesione d'interessi generali che avrebbero, invece, avuto l'obbligo di tutelare

Detto turbamento, se non fosse stato riparato attraverso l'allontanamento dal civico consesso dell'amministratore arrestato, avrebbe potuto anche sfociare in delicate questioni di ordine pubblico, cui l'art 40 della citata legge, intende ovviare.

Peraltro, le rimozioni degli amministratori per ragioni di ordine pubblico, se risolvono il problema della bonifica dell'ambiente consiliare, non possono non incidere anche sullo stato dell'organo consiliare, costretto a fare i conti non solo con un livello di presenza via via sempre meno rappresentativa, ma anche con il decrescente grado di sopportazione della sua conservazione in vita da parte della popolazione, esasperata per i disservizi cittadini fino al limite degli scontri con alcuni degli inquisiti

I problemi insoluti della città riguardano, in particolare, le aziende municipalizzate, la Centrale del latte e l'edilizia scolastica

L'azienda A T A.N attraversa una fase di quotidiana emergenza e solo grazie a una serie di interventi straordinari è stato possibile garantire, anche se ben oltre le naturali scadenze, il regolare pagamento degli stipendi al personale, allo stato, peraltro, vi è il concreto pericolo di non poter assicurare le retribuzioni relative al prossimo mese di settembre

La mancanza di liquidità non consente, inoltre, di far fronte al versamento dei contributi previdenziali, né agli impegni di spesa nei confronti dei fornitori di gasolio e di pezzi di ricambio, per cui il servizio di trasporto è quanto mai insufficiente e determina proteste e gravi disagi a carico dell'utenza

Analoga situazione si presenta con riferimento all'A C T P

Gravissimi problemi investono, poi, la gestione dell'A M A N , sia per garantire il funzionamento degli impianti, che per l'erogazione dell'acqua Le pessime condizioni di manutenzione degli impianti, nonché la limitata disponibilità delle risorse idriche, costringono molte zone della città e della provincia ad esasperanti e mortificanti turnazioni e ciò senza tener conto della qualità dell'acqua stessa, che ha indotto l'amministrazione comunale ad invitare la cittadinanza a non utilizzare, per uso potabile, l'acqua quando essa presenta modificazioni organolettiche

La Centrale del latte, infine, è stata chiusa nei giorni scorsi, su disposizione dell'autorità giudiziaria, ed è in corso un'inchiesta per l'accertamento delle responsabilità in ordine ad una partita di latte, regolarmente messa in vendita, pur in presenza di un espresso divieto della U.S L competente che, sulla base delle analisi effettuate, aveva riscontrato la presenza nel latte stesso di batteri

La situazione, anche in questo caso, è seria e grave, in quanto non si prevedono i tempi di ripresa dell'attività produttiva, con conseguenti difficoltà per il mantenimento dei livelli occupazionali

Problema di rilevanza drammatica è ancora quello della scuola, molti edifici scolastici, la cui gestione è di competenza dell'ente locale in parola, sono privi di qualsiasi manutenzione, straordinaria ed ordinaria, considerato che la gran parte non risponde ai requisiti di idoneità di cui alla normativa vigente, appare difficoltoso garantire per il prossimo anno scolastico la regolare attività didattica

La predetta situazione ha indotto il governo ad adottare misure urgenti per assicurare l'avvio dell'anno scolastico nella città di Napoli

Stante l'azione costante di controllo dell'autorità giudiziaria, negli ultimi mesi, sono stati già posti sotto sequestro ben quindici edifici scolastici, mentre su altri pende l'intimidazione di sfratto per morosità o per finita locazione

Peraltro, anche le scuole strutturalmente agibili versano in una situazione di degrado, attesa la mancata attivazione della refezione, l'assenza di suppellettili e l'assoluta carenza di personale ausiliario.

La grave crisi politico-amministrativa, l'inerzia e la dimostrata reiterata impossibilità di dare soluzioni e risposte, sia pure alle più elementari e legittime richieste dei cittadini, si riverbera sulla situazione socio-economica con riflessi di assoluta drammaticità

Infatti, lo stato di totale precarietà nella gestione dei servizi essenziali, l'assenza di seri provvedimenti di fronte alla perdurante gravissima situazione abitativa — per la quale va evidenziata la responsabilità dell'amministrazione comunale di avere addirittura ostacolato la realizzazione anche di soluzioni parziali — in concomitanza con i crescenti problemi occupazionali danno luogo a ripetute e molteplici manifestazioni di protesta, con cadenza giornaliera, non più mediabili, se non con risposte adeguate e concrete e con il mantenimento degli impegni assunti

Ancora una volta, il citato consesso ha dato ampia prova di discontinuità politico-amministrativa

Contro il mantenimento in vita degli organi elettivi sussistono ragioni attinenti al grado di funzionamento delle attività e dei servizi, non solo insoddisfacenti, ma causa diretta e indiretta del diffuso malcontento della popolazione, nonché ragioni concernenti i provvedimenti di rigore che hanno interessato numerosi amministratori rimossi ai sensi dell'art. 40 della legge n 142 del 1990

Si ritiene, pertanto, che il permanere in carica del consiglio comunale in parola, per via delle assenze di numerosi consiglieri, arrechi discredito alle istituzioni democratiche, col rischio di determinare non improbabili ulteriori maggiori riflessi sul mantenimento dell'ordine pubblico

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Napoli, disponendone, nel contempo, per motivi di grave e urgente necessità, la sospensione, con provvedimento n 011909/GAB EE LL del 6 agosto 1993

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate dal citato art 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n 142, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Napoli, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Napoli ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Aldo Marino

Roma, 11 agosto 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4757

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 giugno 1993, n. **321.**

Regolamento recante norme sul trasferimento del personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, divenuto inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai sensi dei quali il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, divenuto assolutamente o parzialmente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto, può chiedere, se l'infermità accertata ne consente l'ulteriore impiego, di essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato;

Visti gli articoli 5 e 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 339, ai sensi dei quali il suddetto trasferimento, tenuto conto delle esigenze di servizio, è disposto, in relazione alla qualifica rivestita, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

Considerato che la predetta commissione consultiva, ai fini della formulazione del parere sull'idoneità dei richiedenti ad essere impiegati in altri ruoli della Polizia di Stato, deve tener conto, tra l'altro, dell'esito di una prova teorica o pratica, le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell'interno;

Rilevata la necessità di disciplinare le modalità dello svolgimento di dette prove per il personale che, gia appartenente ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, ha chiesto di transitare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e che chiedono di essere trasferiti, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica e tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, qualora non lo abbiano già fatto nell'istanza, sono tenuti ad indicare, nel termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, all'uopo rivolto dal Capo della Polizia, il ruolo ed il settore tecnico nel quale intendono transitare.

Art. 2.

1. Il personale di cui all'articolo precedente sostiene una prova teorico-pratica, sulla base di programmi approvati con decreto del Ministro dell'interno pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

2. La prova non si intende superata se il dipendente non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 3.

1. Ai soli fini della valutazione delle prove di cui all'articolo precedente, la commissione prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è integrata, nella sua composizione, da due funzionari appartenenti ai ruoli dei dirigenti tecnici, designati, con decreto, dal Capo della Polizia.

Art. 4.

1. Il personale appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato con qualifica di vice questore aggiunto, che chiede di transitare nel ruolo del maestro direttore della banda musicale, sostiene una prova

consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al dipendente per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione.

2. La prova è integrata da un colloquio che verte sulle materie indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 5.

1. Il personale appartenente al ruolo dei commissari con qualifica di commissario capo che chiede di transitare nel ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato, sostiene una prova consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione.

2. La prova è integrata da un colloquio che verte sulle materie indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 6.

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che chiede di transitare nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, qualora già non lo abbia fatto nella istanza di passaggio in detto ruolo, è tenuto ad indicare, nel termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, all'uopo rivolto dal Capo della polizia, lo strumento o gli strumenti per i quali intende concorrere.

2. Il personale di cui al comma precedente sostiene una prova pratica che verte sulle materie indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 7.

1. Ai soli fini della valutazione della prova di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, la commissione prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è integrata, nella sua composizione, dal maestro direttore e dal maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato con decreto del Capo della Polizia.

2. Le prove indicate negli articoli 4, 5 e 6, non si intendono superate se i dipendenti non avranno riportato la votazione di almeno sei decimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 1993

Il Ministro: MANCINO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1993
Registro n. 28 Interno, foglio n. 360

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1

— Il testo vigente degli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 339/1982 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) è il seguente.

«Art. 1. — Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta».

«Art. 2. — Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità».

«Art. 3. — Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità».

Nota all'art. 3

— Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 738/1981 (Utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio) è il seguente:

«Art. 4 *(Istituzione di una commissione consultiva).* — Presso i Ministeri o comandi competenti è istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale».

93G0382

DECRETO 3 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Basso Sinni», in Tursi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Basso Sinni», con sede in Tursi (Matera), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Basso Sinni», con sede in Tursi (Matera), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Antonio Campanaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta e al presidente.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della comunità montana «Basso Sinni», con sede in Tursi (Matera), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della mancata elezione del presidente e della giunta, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 9 del 17 febbraio 1993, concernente il riordino normativo e territoriale delle comunità montane.

Infatti, le sedute del 2 e 21 aprile, dell'11 e 31 maggio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2248/8 5 Gab. del 7 giugno 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Basso Sinni» ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott Michele Antonio Campanaro

Roma, 3 agosto 1993

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

93A4707

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 agosto 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993 n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993 n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 agosto 1993 è pari a 105.690 miliardi;

Decreta:

Per il 30 agosto 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 novembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di L. 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993,

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 agosto 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4743

DECRETO 19 agosto 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993 n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993 n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 agosto 1993 è pari a 105.690 miliardi;

Decreta.

Per il 30 agosto 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 28 febbraio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di L. 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 agosto 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4744

DECRETO 19 agosto 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993 n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993 n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 agosto 1993 è pari a 105.690 miliardi;

Decreta:

Per il 30 agosto 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trencentosessantasei giorni con scadenza il 31 agosto 1994 fino al limite massimo in valore nominale di L. 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 agosto 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4745

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 agosto 1993.

Approvazione del modello e delle relative istruzioni per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti in imprese di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese od enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della sopra citata legge 9 gennaio 1991, n. 20, è stato approvato il modello, denominato 1/*A*, con le relative istruzioni da utilizzare per le comunicazioni da effettuare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ed alle stesse imprese o enti assicurativi dell'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi medesimi;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, avente per oggetto «Attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa»;

Considerato che il citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, ha apportato modifiche, tra l'altro, al citato art. 9, della legge n. 20/1991;

Vista la proposta dell'ISVAP concernente un nuovo modello e le relative istruzioni per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti in imprese di assicurazione che integra e modifica il citato modello 1/*A* in relazione alle nuove disposizioni;

Decreta:

È approvato il modello, denominato 2/*A*, con le relative istruzioni, che sostituisce il precedente modello, denominato 1/*A*, con le relative istruzioni, allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante, in conformità del quale debbono essere effettuate le comunicazioni di cui all'art. 9, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, già richiamata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: SAVONA

MOD 2/A

RISERVATO ALL'ISVAP

data G G M M A A	N° protocollo	data raccomandata G G M M A A	codice impresa partecipata

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — Quadro E

N° azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N° totale degli effettivi proprietari

N° azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto

N° azioni o quote per le quali il dichiarante si è privato del diritto di voto

N° azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — Quadro F

N° azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N° azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto

N° azioni o quote per le quali il dichiarante si è privato del diritto di voto

N° azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N° azioni o quote con diritto di voto — % rispetto al n. azioni o quote rappresentanti il capitale sociale al netto dei titoli senza diritto di voto

N° azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al n. azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N° azioni o quote totali possedute con diritto di voto indipendentemente dalla titolarità di tale diritto — % rispetto al n. azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto al netto dei titoli senza diritto di voto

DICHIARAZIONE

Si dichiara che le azioni o quote possedute direttamente o per il tramite di società controllate fiduciarie o per interposta persona

☐ non comportano ☐ comportano ☐ comportano, tramite sindacato di voto che complessivamente possiede il ___ , ___ delle azioni ordinarie o quote,

☐ comportano tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori,

il controllo dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90 del 27 gennaio 1992

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________

Data della dichiarazione ____________________

Firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________________

B C D E F — N fogli — G, H, L

Indirizzo ____________________ CAP ________

N fogli complessivi

EVENTUALI OSSERVAZIONI ____________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 2/*A* DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 20 DEL 9 GENNAIO 1991, COME MODIFICATO DALL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 90 DEL 27 GENNAIO 1992.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge n. 20/1991, utilizzando il modello 2/*A*, i soggetti di seguito indicati aventi sede legale o residenza in Italia o all'estero e precisamente:

a) i soggetti che acquistano o sottoscrivono direttamente azioni o quote di imprese di assicurazione;

b) le società fiduciarie e le persone interposte, alle quali formalmente si intestino le anzidette azioni o quote;

c) il fiduciante e l'interponente, quali titolari effettivi dei diritti sub *a)*;

d) il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, quando sia ad essi riservato il diritto di voto;

e) il riportatore ed il riportato;

f) il depositario di azioni o quote, quando possa discrezionalmenteesercitare il diritto di voto;

g) i soggetti in posizione di controllo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 20/1991, come modificato dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 90/1992, rispetto a quelli obbligati in proprio alla comunicazione.

Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile il controllo si considera esistente anche quando un soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Alla luce delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 90/1992, nel caso in cui sussista un sindacato di voto è considerato controllante il soggetto che, per effetto del patto di sindacato, disponga della maggioranza dei diritti di voto ovvero abbia il potere di imporre la nomina o revoca della maggioranza degli amministratori. In tal caso, peraltro, assumono la qualifica di controllanti l'impresa di assicurazione anche coloro che controllano direttamente o indirettamente il suddetto soggetto aderente al patto di sindacato.

All'interno del sindacato, si considera pertanto controllante il soggetto che, in virtù delle clausole previste nell'accordo e indipendentemente dalle azioni o quote da ciascun azionista possedute, si avvantaggi in via esclusiva della disponibilità dei voti sindacati agli effetti di cui all'art. 10, comma 2. In assenza di clausole esplicite si considererà controllante, salvo prova contraria, il soggetto che disponga della maggioranza, anche relativa, dei diritti di voto sindacati. Potranno, in relazione alle circostanze di fatto, essere considerati controllanti i due soggetti che siano gli unici partecipanti al sindacato e detengano pari potere di voto.

Sono, inoltre, rilevanti, per ogni effetto previsto dall'art. 9 e dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 20/1991, anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di società che siano poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo dell'impresa assicurativa. In tali casi troveranno integralmente applicazione i suddetti criteri interpretativi, in materia di sindacati di voto diretti nella società assicurativa. Resta comunque fermo il controllo indiretto nell'impresa assicurativa autonomamente configurabile ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Sono, altresì, tenute ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 le società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliari per le partecipazioni detenute dai fondi stessi.

La comunicazione deve essere effettuata quando la partecipazione, tenuto conto delle azioni o quote con diritto di voto, con esclusione di quelle per le quali il dichiarante è privato di tale diritto, ha superato il limite del 2% del capitale sociale sottoscritto, determinato al netto delle azioni o quote senza diritto di voto. Indipendentemente da tale limite, la comunicazione è dovuta quando comporti il controllo dell'impresa di assicurazione, così come individuato dal novellato art. 10, comma 2, fermi restando in tal caso gli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 11.

Ai fini del calcolo della percentuale di rilevanza si tiene conto anche delle azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché possedute a titolo di pegno, di usufrutto o di deposito quando vi acceda il diritto di voto.

Le azioni oggetto di riporto dovranno essere considerate tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Il termine di 30 giorni per la comunicazione, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/1992, decorre dalla data di perfezionamento — secondo la disciplina civilistica — dell'atto di assunzione della partecipazione rilevante ex art. 9 della legge n. 20/1991.

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

È altresì dovuta la comunicazione delle successive variazioni della partecipazione «entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale».

In ordine alle comunicazioni delle variazioni in diminuzione, si segnala che in caso di cessione in pegno, in usufrutto o in deposito di azioni o quote di imprese di assicurazione, la comunicazione è dovuta solo nell'ipotesi di perdita del diritto di voto in misura superiore all'1% o, comunque, di diminuzione complessiva al di sotto del 2%, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10.

In caso di aumento di capitale sociale dell'impresa assicurativa, la comunicazione ai sensi dell'art. 9 è dovuta da parte dell'azionista qualora, a seguito di sottoscrizione non proporzionale, si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione superiore all'1% del nuovo capitale sociale o comunque una diminuzione della partecipazione complessiva al di sotto del 2%.

Per le suddette operazioni di sottoscrizione che comportano una variazione in aumento o in diminuzione della percentuale di partecipazione di ciascun azionista, il termine di 15 giorni decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

Dalla stessa data e negli stessi termini decorre l'obbligo per la comunicazione della variazione in diminuzione da parte dell'azionista che non sottoscrive le azioni o quote di propria spettanza.

Ai soli fini statistici gli azionisti che sottoscrivano l'aumento di capitale proporzionalmente alla quota di partecipazione posseduta, non modificando la propria percentuale, ne daranno comunicazione utilizzando il modello 2/*A*.

Le comunicazioni, che ai sensi del comma 1 dell'art. 9 devono essere effettuate alle imprese di assicurazione e all'ISVAP, si considerano eseguite nel giorno della consegna o della spedizione per lettera raccomandata dell'apposito modello.

Le società o gli enti facenti capo a società che redigano, a norma di vigenti disposizioni di legge, bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla.

In tale caso l'ultimo bilancio consolidato redatto va inviato all'Istituto (salvo che non sia stato già in precedenza trasmesso) ed il modello 2/*A* deve essere sottoscritto anche dalla società che detiene direttamente le azioni o quote dell'impresa di assicurazione e deve indicare tutte le società interposte tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote.

Nell'ipotesi in cui la società capogruppo non rediga bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 9 della legge n. 20/91 può essere assolto con una comunicazione effettuata, utilizzando il modello 2/*A*, dal soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta, nel quadro *H* congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di adempiere ai citati obblighi in via autonoma.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dall'art. 16 per il ritardo, l'incompletezza, l'omissione e la falsità delle comunicazioni prescritte dall'art. 9.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la denominazione o ragione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie	Settore di operatività
08 Società semplice	01 Aziende autonome
41 Società in accomandita per azioni	02 Enti territoriali
42 Società in accomandita semplice	03 Enti pubblici economici
43 Società in nome collettivo	04 Alimentare e agricolo
51 Società per azioni	05 Assicurativo
52 Società a responsabilità limitata	06 Bancario
61 Società cooperativa a responsabilità limitata	07 Cartario ed editoriale 08 Cementifero
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata	09 Chimico 10 Commercio
71 Istituzioni creditizie	11 Comunicazioni
72 Comuni, province e regioni	12 Elettronico
74 Enti e società non residenti	13 Finanziario
14 Enti vari	14 Immobiliare ed edilizio 15 Meccanico ed automobilistico 16 Minerale e metallurgico 17 Tessile 18 Altri

Quadro B: IMPRESA ASSICURATIVA PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione dell'impresa assicurativa partecipata ed il relativo codice fiscale.

Numero azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché il numero delle azioni o quote con diritto di voto che compongono il capitale sociale sottoscritto.

Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Casuale della comunicazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della comunicazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate.

1. Comunicazione da effettuare nei casi di acquisizione o sottoscrizione che comporti il superamento del limite del 2% di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.

2. Comunicazione da effettuare nei casi in cui l'acquisizione o la sottoscrizione comporti il controllo dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 20/1991, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/1992.

3. Successiva variazione in aumento della partecipazione superiore all'1%.

4. Successiva variazione in diminuzione della partecipazione superiore all'1%.

5. Variazione in diminuzione che riduce la partecipazione al 2% ovvero entro tale limite. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza, ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare — ove dovuta — una comunicazione a proprio nome, dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 5. Tale causale dovrà essere indicata anche dall'azionista che, in fase di aumento del capitale sociale dell'impresa o dell'ente assicurativo, non sottoscriva le azioni o quote di propria spettanza e la cui partecipazione si riduca nei limiti percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 20/1991.

6. Comunicazione da effettuare nei casi di sottoscrizione di aumento del capitale sociale dell'impresa di assicurazione che determina una variazione in aumento della partecipazione superiore all'1% del capitale sociale post-aumento dell'impresa assicurativa.

7. Comunicazione da effettuare nei casi di sottoscrizione di aumento di capitale sociale dell'impresa di assicurazione che determina una variazione in diminuzione della partecipazione superiore all'1% del capitale sociale post-aumento dell'impresa assicurativa.

8. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. — Qualunque sia la causale della comunicazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti indicando le consistenze in essere alla data di assunzione o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione andrà indicata la data dalla quale decorrono i termini di trenta o quindici giorni entro i quali devono essere eseguite le comunicazioni. In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto di assunzione della partecipazione secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale delle azioni con diritto di voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale sociale sottoscritto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A - compravendita in borsa o al mercato ristretto o al terzo mercato;
B - compravendita;
C - acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;
D - successione o acquisizione a causa di morte;
E - pegno;
F - usufrutto;
G - deposito;
H - riporto;
I - sottoscrizione;
L - altro.

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante relative all'operazione andrà riportato il numero di azioni o quote, aventi diritto di voto, che comporti l'obbligo della comunicazione. Dovrà inoltre essere indicato il numero delle azioni o quote, sempre riferite all'operazione, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, ivi comprese quelle oggetto dell'operazione; per le azioni o quote in proprietà e oggetto di contratto di riporto il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

Numero azioni o quote complessivamente possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto, ivi comprese quelle riferite all'operazione. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante andrà indicato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute con diritto di voto ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è privato del diritto di voto.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale

Quadro D AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone relative all'operazione. Andrà riportato il numero di azioni o quote, aventi diritto di voto relative all'operazione che comporti l'obbligo della comunicazione, possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona. Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 10 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 90.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto andrà riportato cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute, ivi comprese quelle relative all'operazione, per il tramite di società controllate, fiduciarie o di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate, fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

Numero azioni o quote complessivamente possedute per le quali le società controllate, fiduciarie o interposte persone sono private del diritto di voto in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie od interposte persone, il numero di azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto, ivi comprese quelle relative all'operazione, anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone andrà riportato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privati del diritto di voto.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale

Quadro E AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI.

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

Numero azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto, relative all'operazione, che comporti l'obbligo della comunicazione da parte della società fiduciaria Andrà inoltre indicato il numero di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero totale degli effettivi proprietari. andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni o quote detenute in via fiduciaria, indipendentemente dalla quantità di azioni o quote possedute da ciascuno di essi.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto andrà indicato, il numero di azioni o quote con diritto di voto possedute, ivi comprese quelle relative all'operazione, dalla società fiduciaria per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto.

Numero azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto andrà riportato, il numero complessivo di azioni o quote, ivi comprese quelle relative all'operazione, per le quali il diritto di voto sia esercitato da un soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria è privata del diritto di voto

Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi

Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare devono indicare il numero di azioni o quote con diritto di voto, relative all'operazione che comporti l'obbligo della comunicazione, nonché le azioni o quote, sempre riferite all'operazione, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le medesime società devono inoltre indicare il numero delle azioni o quote complessivamente possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, ivi comprese quelle relative all'operazione, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto di voto e quelle per le quali il dichiarante sia privato di tale diritto.

Dovrà inoltre essere riportato il numero delle azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante che dovrà corrispondere alla differenza tra il numero delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto e quelle per le quali il dichiarante sia privato di tale diritto Dovranno essere indicate anche le azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

Numero azioni o quote con diritto di voto: andrà riportata la sommatoria del numero di azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante, alle società controllate, fiduciarie e interposte persone, per le quali il dichiarante anche tramite i suddetti soggetti sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni o quote rispetto al numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, al netto dei titoli senza diritto di voto.

Numero azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria andrà riportata la sommatoria del numero azioni o quote possedute aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria in capo al soggetto dichiarante, alle società controllate, fiduciarie o interposte persone riportate nei quadri C, D, E, F. Dovrà inoltre essere indicata l'incidenza percentuale di tali azioni o quote con diritto di voto rispetto al numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero azioni o quote totali possedute con diritto di voto indipendentemente dalla titolarità di tale diritto. andrà riportata la sommatoria del numero delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto di cui ai quadri C, D, E, F, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni o quote sul numero di azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto al netto dei titoli senza diritto di voto.

N.B. — Nell'ipotesi in cui le stesse azioni o quote facciano capo a diverso titolo al dichiarante ed a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione del numero delle azioni o quote totali possedute, le suddette azioni o quote dovranno essere computate una sola volta

DICHIARAZIONE

I soggetti tenuti alla compilazione del mod 2/*A* devono dichiarare se le azioni o quote da essi possedute, direttamente e/o per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, comportano o meno il controllo, anche tramite sindacato di voto e tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, dell'impresa assicurativa, ai sensi dell'art. 10 della legge n 20/1991, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 90/1992

Nel caso di controllo tramite sindacato di voto, dovrà essere indicata la percentuale complessiva di controllo che fa capo al sindacato medesimo.

In tale ipotesi, il dichiarante è tenuto ad allegare al modello 2/*A*, copia del patto stesso Qualora detto documento sia stato già trasmesso all'ISVAP anche da parte di un altro socio aderente al patto medesimo, il dichiarante potrà fare riferimento alle comunicazioni già effettuate

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F) Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà peraltro indicare — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

Numero fogli complesivi andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono l'intera comunicazione.

N.B — Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello, in tutte le sue parti. Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (es.. Gian Carlo o Giancarlo e non G. Carlo). I cognomi ed i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici di studio o di altra natura. Le date devono essere espresse in forma numerica, per l'anno indicare le ultime due cifre (es. 5 maggio 1990 = 05 05 90) La sigla della provincia è sempre quella automobilistica.

Il modello andrà compilato con la data della comunicazione, la firma del dichiarante o del legale rappresentante ed il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale).

Quadro G ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORI AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI RIQUADRI H ED L.

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai riquadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto al netto delle azioni o quote senza diritto di voto.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero di azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nel caso in cui il diritto di voto in capo a tali soggetti, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registri una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*.

Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1

Quadro H· DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE (SOLO SE È STATO RIEMPITO IL QUADRO D)

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone, tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote di imprese di assicurazione

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui le azioni o quote spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all'1%

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote di diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità.

Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto il riquadro andrà compilato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalità del soeggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A Tale riquadro dovrà essere compilato una sola volta nel caso in cui saranno necessari più fogli per la descrizione dell'eventuale catena partecipativa di seguito descritta

Rapporto con il soggetto dichiarante andrà barrata la casella corrispondente ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote dell'impresa assicurativa per conto del dichiarante

Nel caso di rapporto di controllo andranno barrate le rispettive caselle se la posizione di controllo — ai sensi dell'art 10, comma 2, della legge n. 20/1991 — è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta e/o in via indiretta tramite altri soggetti Nel caso in cui il controllo si realizzi attraverso un patto di sindacato di voto, andrà barrata la corrispondente casella Se il dichiarante ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori andrà barrata la corrispondente casella. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e/o indiretta, anche in virtù di un patto di sindacato, si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

Andranno poi indicate le azioni o quote possedute dalla società controllata, fiduciaria o interposta persona suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

Soggetti interposti nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote del soggetto interposto controllato Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

Firma del legale rappresentante· andrà apposta la firma del legale rappresentante o di persona munita di apposita delega

Quadro L· ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI CON NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORI AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote possedute nel caso in cui le azioni o quote in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale sociale sottoscritto con esclusione delle azioni o quote senza diritto di voto.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero, quando sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1% del capitale, sempreche tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2% Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessiva detenuta dalla società fiduciaria non subisca variazioni

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sara compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1

93A4714

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 19 marzo 1993, concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto ministeriale n. 93/962 del 19 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1993, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 novembre 1992 nel territorio di alcuni comuni della provincia di Vercelli;

Vista la richiesta integrativa della regione Piemonte;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 93/962 del 19 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1993, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 novembre 1992, è estesa al territorio dei comuni di Arborio, Casanova Elvo, Gattinara, Salussola, Santhià e Trino della provincia di Vercelli per i danni alle opere di bonifica.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4710

DECRETO 3 agosto 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 2 maggio 1993 nella privincia di Siracusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Siracusa:

grandinate del 2 maggio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Melilli, Sortino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4711

DECRETO 4 agosto 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna e Modena.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 1° maggio 1993 nella privincia di Bologna;

grandinate dal 1° maggio 1993 al 12 maggio 1993 nella provincia di Modena;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna:

grandinate del 1° maggio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g)*, nel territorio dei comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio;

Modena:

grandinate del 1° maggio 1993, del 12 maggio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g)*, nel territorio dei comuni di Nonantola, Ravarino, Savignano sul Panaro, Vignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4712

DECRETO 4 agosto 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 4 gennaio 1993 al 10 gennaio 1993 nella provincia di Benevento;

eccesso di neve dal 21 febbraio 1993 al 23 febbraio 1993 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento:

eccesso di neve dal 4 gennaio 1993 al 10 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)*, nel territorio dei comuni di Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore;

eccesso di neve del 21 febbraio 1993 al 23 febbraio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Campolattaro, Circello, Morcone, Reino, San Bartolomeo in Galdo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4713

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 agosto 1993.

Ulteriore finanziamento degli interventi afferenti il programma comunitario ENVIREG.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c, 115/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo ENVIREG presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo al cui finanziamento sono stati destinati 155.100.000 ECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 5.150.000 ECU a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e 2.440.000 ECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità Europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma ENVIREG, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 438/1991, concernente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica, per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Visto il proprio decreto 101/GAB del 31 gennaio 1992, nel quale si prevede che l'istruttoria e la valutazione dei progetti relativi al citato programma operativo siano effettuate dalla predetta commissione tecnico-scientifica;

Viste le relazioni R/1/93, R/2/93 e R/3/93 della commissione tecnico-scientifica, nella quale sono esposti i risultati delle valutazioni effettuate dalla medesima commissione tecnico-scientifica, relativamente alla materia in parola;

Visto il verbale della conferenza dei direttori dei servizi del Ministero dell'ambiente, tenuta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 438/1991, il giorno 9 luglio 1993;

Vista l'accettazione, formalmente manifestata dalle regioni interessate, delle prescrizioni formulate dalla commissione tecnico-scientifica nelle relazioni sopra indicate, concernenti i progetti di cui all'allegato 1 al presente decreto che, pertanto, possono essere ammessi a finanziamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 017003 del 27 luglio 1993, con la quale viene espresso parere positivo per il finanziamento del progetto della regione Sicilia relativo ai lavori per l'ampliamento del depuratore consortile Sud, condotte emissarie sottomarine di allontanamento, collettore costiero Sud e Castelmola-Taormina, collettore Taormina centro-costiero Nord, computerizzatore impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli interventi di cui all'allegato 1 al presente decreto, per l'importo a fianco di ciascuno di essi specificato che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG di cui alle premesse.

2. Tale importo rappresenta la somma massima erogabile a fronte dell'effettivo completamento di ciascun intervento oggetto di finanziamento.

Art. 2

1. I soggetti competenti per le realizzazioni delle opere provvederanno alla individuazione dei soggetti esecutori e al relativo affidamento dei lavori nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 30, 52 e 59 del trattato CEE nonché delle direttive comunitarie che coordinano «le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici» e «le procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture».

2. L'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato dovrà essere formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

3. Il Ministero dell'ambiente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento da effettuarsi da parte della Regione, provvede ad autorizzare, in favore della regione stessa, l'erogazione della prima quota di finanziamento CEE nella misura del 25% dell'importo relativo a ciascun intervento, così come determinato nell'allegato 1 al presente decreto.

4. Il trasferimento alle regioni delle quote di finanziamento CEE successive a quella di cui al precedente comma, sarà effettuata sulla base di un'apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

5. A tal fine le regioni responsabili dei singoli interventi trasmettono, entro il 31 maggio 1994, una formale richiesta in tal senso, allegando un'idonea certificazione sullo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di finanziamento e delle spese effettuate.

6. Al trasferimento delle singole quote provvederà il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 3.

1. Sulle Regioni grava un generale onere di vigilanza sulla attuazione degli interventi finanziati, sulla rispondenza delle attività poste in essere con quanto previsto nei progetti oggetto di finanziamento nonché sulla loro specifica congruenza con gli obiettivi del programma ENVIREG.

2. Il Ministero dell'ambiente si riserva comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle attività oggetto di finanziamento o di richiedere la documentazione certificativa relativa ai singoli interventi finanziari.

3. A tal fine i soggetti competenti e quelli esecutori metteranno a disposizione del Ministero dell'ambiente tutti i documenti giustificativi relativi alle spese effettuate.

Art. 4.

1. Le regioni trasmetteranno al Ministero dell'ambiente una relazione quadrimestrale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e sugli specifici risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del programma ENVIREG.

2. L'effettiva utilizzazione delle somme comunque disponibili per la realizzazione delle singole opere inerenti il programma ENVIREG, dovrà essere certificata alle regioni al Ministero dell'ambiente, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. Le attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica secondo le specifiche che saranno successivamente fornite dal Ministro dell'ambiente. I risultati di tale attività saranno comunicati al Ministro dell'ambiente che ne informerà il comitato di sorveglianza istituito con decreto ministeriale n. 2031/GAB.

4. Qualsiasi modifica ai progetti di cui all'allegato 1, dovrà essere approvata dalla Regione e comunicata al Ministero dell'ambiente ai fini delle relative autorizzazioni da rilasciarsi entro trenta giorni, dandone comunicazione al Comitato di sorveglianza di cui al precedente comma.

Art. 5.

Ai finanziamenti di cui al presente decreto si applicano integralmente le disposizioni relative all'attuazione finanziaria delle forme di intervento allegate alla citata decisione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991.

Art. 6.

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, ove già non prevista la decadenza, potrà comportare la revoca o la riduzione del finanziamento comunitario concesso. Tale revoca o riduzione sarà disposta dal Ministro dell'ambiente con apposito decreto, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 4, comma 3.

Roma, 11 agosto 1993

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO 1

Numero	Regione	Titolo di progetto	Importo finanziamento CEE (milioni di lire)
1	Calabria	Interventi per il risanamento ambientale della fascia costiera Villapiana-Rocca Imperiale	3.236.25
2	Calabria	Studi ed indagini sulla utilizzazione del territorio a scopi turistici, recupero ambientale del territorio dell'isola di Dino.	1.200
3	Calabria	Progetto Pegaso: valorizzazione dei biotopi costieri mediante la creazione di aree marine protette di ripopolamento alieutico.	2.450
4	Calabria	Discarica per i rifiuti speciali ed urbani.	2.300
5	Campania	Progetto di salvaguardia e valorizzazione dell'area costiera di particolare rilevanza ambientale del Cilento, da Punta Licosa a Capo Palinuro.	2.099.6
6	Lazio	Costruzione ed ammodernamento delle infrastrutture fognarie ed impianti di depurazione dei comuni ricadenti nella fascia costiera consortile.	5.500
7	Lazio	Impianto sperimentale per la protezione di biotopi costieri, sistema telecontrollo incendi parchi di Monte Orlando e di Gianola-monte di Scauri.	1.000
8	Molise	Interventi di collettamento e trattamento acque reflue, tesi alla riduzione dell'inquinamento costiero in comune di Termoli.	2.400
9	Molise	Progetto per la realizzazione di un sistema per la pianificazione del territorio, individuazione e pianificazione operativa di biotopi zona «Fantine».	935

Numero	Regione	Titolo di progetto	Importo finanziamento CEE (milioni di lire)
10	Puglia	Progetto generale per adeguamento al P.R A. dell'impianto di depurazione del comune di Mola di Bari.	6 000
11	Puglia	Progetto per la costruzione dell'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Porto Cesarco.	2 100
12	Puglia	Adeguamento impianto depurativo di Cagnano Varano, costruzione impianto depurativo delle frazioni Bagno, San Nicola Varano e Isola di Varano e opere di collettamento.	3 600
13	Puglia	Potenziamento e completamento delle opere di depurazione e smaltimento delle acque reflue a servizio della rete fognante dell'abitato di Margherita di Savoia	6 887
14	Sardegna	Progetto per il disinquinamento della fascia costiera del Golfo di Cagliari	6 000
15	Sardegna	Risanamento ambientale mediante collettamento e successive depurazioni dei reflui fognari del territorio del comune di Arzachena.	9 000
16	Sardegna	Programma di attività ambientali finalizzate alla realizzazione e gestione dell'oasi geomarina di Capo Carbonara.	1.200
17	Sardegna	Opere di completamento della piattaforma polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali	19.865
18	Sicilia	3° lotto: lavori di costruzione collettori fognanti Centro Storico e Borgata Strasatti, 3° bacino combinato, uffici ed alloggio custode e lavori depuratore Marsala centro.	13 000
19	Sicilia	Progetto esecutivo rete fognante del lato Nord del territorio di Valderice, completamento impianto di depurazione, rete fognante ed impianto di sollevamento.	2 000
20	Sicilia	Lavori per l'ampliamento del depuratore consortile Sud, condotte emissarie sottomarine di allontanamento, collettori costieri Taormina, collettore Taormina.	13.000
21	Toscana	Rete di raccolta acque fognarie, acque meteoriche ed adeguamento impianto di depurazione Lavello.	4.750
22	Toscana	Potenziamento impianti di depurazione fascia costiera.	2 500
		Totale . . .	111.122,85

93A4742

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare due eredità

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 la Lega italiana per lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in cinque immobili siti in Monza, via S. Gottardo n 18 e via Parravicini n. 40, del periziato valore complessivo di L. 1.580.000.000 ed il 50% del saldo di titoli di credito intestati alla *de cuius* depositati presso la sede della B.N.L. di Monza, disposta con testamento olografo pubblicato per atto dott. Leonardo Trotta Bruno, notaio in Monza, n di rep. 19258

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 la Lega italiana per lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in due appartamenti siti in Firenze - Borgo Teiaio n 23 - del periziato valore complessivo di L 136 000 000, disposta dalla sig.ra Lea Rapaccini Sanarelli con testamento olografo pubblicato per atto dott ssa Elisabetta di Arturo Giotti, notaio in Firenze, n. di rep. 3790.

93A4732

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in due appartamenti siti in Torino, via Francesco De Sanctis n 67, del periziato valore complessivo di L 141 000.000, disposta dalla sig.ra Margherita Bonessa ved. Bottero con testamento olografo pubblicato per atto dott. Domenico Picca, notaio in Torino, n. di rep 28873

93A4729

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in titoli di Stato del valore di L. 100.000.000, disposto dalla sig ra Laurina Borlandi con testamento olografo pubblicato per atto dott Gregorio Rossi, notaio in Broni, n di rep. 133834.

93A4727

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire due legati

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 7.264.064, disposto dalla sig ra Margot Froheling con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pietro Sibelli, notaio in Alassio, n. rep 110583.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dal sig. Francesco Dalla Gasperina con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enzo Rossi, notaio in Feltre, n di rep. 28435.

93A4731

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in un appartamento sito in Trieste, via Galileo Galilei n. 10, del periziato valore di L. 20 475.000 ed in beni mobili per L. 2.256.252, disposta dalla sig.ra Valdemarin Angela ved. Tamburlin con testamento olografo pubblicato per atto dott. Livio Vecchioni, notaio in Trieste, n di rep. 1104

93A4728

Autorizzazione alla Fondazione Alberto Monti in Milano, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 la Fondazione Alberto Monti, in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella piena proprietà di un appartamento sito in Milano, via Taormina n. 36, del periziato valore di L. 580 000.000, disposta dalla sig ra Lucia Monti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luciano Severini notaio in Milano, n. di rep. 95305.

93A4725

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nel saldo di un conto corrente pari a L. 18.725.992 ed in un deposito amministrativo con titoli obbligazionari del valore nominale di L. 36.250.000, disposta dalla sig.ra Regina Rossi con testamento olografo pubblicato per atto dott ssa Francesca Testa, notaio in Milano, n. di rep. 64474.

93A4730

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella nuda proprietà di un appartamento del periziato valore di L. 159 560.000, sito in Pavia, via del Carmine n 14, gravata dell'usufrutto generale a vita a favore dei di lei cognati, coniugi Carlo Benzoni e Maria Brega con diritto di reciproco accrescimento, disposto dalla sig ra Giuseppina Luisa Mocchi con testamento olografo pubblicato per atto dott ssa Margherita Gaetani, notaio in Pavia, n di rep 17700.

93A4726

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, a conseguire due legati

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10 000 000, disposto dalla sig ra Breventani Elsa Carla con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gian Maria Grisi, notaio in Pavia, n. di rep. 36720.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993 l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000 000, disposto dalla sig ra Parentini Miranda con testamento olografo pubblicato per atto dott Fedele Caramia, notaio in Lastra a Signa, n. di rep 30502

93A4733

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 559/C.1562 XV J (175) del 27 luglio 1993 l'artificio pirotecnico denominato. «Razzo filo d'oro» che la società Nanna Fireworks S r.l intende produrre presso la propria fabbrica sita in Pontedera (Pisa) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

93A4736

Riconoscimento e classificazione di artifizi illuminanti

Con decreto ministeriale 559/C 4907 XV J (197) del 27 luglio 1993 gli *artifizi illuminanti denominati:*

«Artifizio illuminante a mano VS - IAM»,

«Artifizio illuminante a mano VS - IAM 1»,

che la società Valsella *Meccanotecnica intende importare dalla società* Norabel A B - Billdal (Svezia), sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A4735

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una donazione

Con decreto minsiteriale 5 agosto 1993 l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Davide De Nuccio, nato a Riardo (Caserta) il 14 aprile 1917 e residente in Roma, via Torino n 7, con atto pubblico a rogito del notaio Elvira Bellelli di Roma il 12 luglio 1990, al n 16077 di repertorio

La donazione spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in un immobile sito in Alessandria, via Aspromonte n. 32, del valore di L 90 000 000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria, immobile che sarà destinato alle esigenze associative ed alle finalità istituzionali della sezione provinciale di Alessandria

93A4737

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'«Associazione ortofrutticoltori Agro» - A.O.A., in Scafati

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1993, n 95460, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'«Associazione ortofrutticoli Agro» - A.O.A , con sede in Scafati (Salerno), approvato con assemblea straordinaria del 12 febbraio 1993.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare nell'ambito della regione Campania, della provincia di Foggia e sue zone limitrofe.

93A4721

Iscrizione dell'associazione «Sicilia verde», in Bagheria, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1993, n 95458, è stata accertata nell'associazione «Sicilia verde», con sede in Bagheria (Palermo), via Mattarella n. 7, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 167 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978

93A4718

Cancellazione dell'associazione denominata «Cooperativa agricola Bagherese - C.A.B. - Soc. coop. a r.l.», in Bagheria, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1993, n. 95459, è stata accertata la perdita, per l'associazione denominata «Cooperativa agricola bagherese - soc. coop. a r.l.», con sede in Bagheria (Palermo), via Parisi n. 9, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta associazione viene, pertanto, cancellata dal n 61 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

93A4720

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione produttori «Agricola Sud», in Rosarno

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1993, n 95482, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione produttori «Agricola Sud», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), approvato con assemblea straordinaria del 9 luglio 1993, con il quale l'associazione medesima si è uniformata alla normativa vigente

93A4723

Iscrizione dell'associazione «Interpiana - Organizzazione dei produttori ortofrutticoli della piana di Gioia Tauro», in Taurianova, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1993, n. 95444, è stata accertata nell'associazione «Interpiana - organizzazione dei produttori ortofrutticoli della piana di Gioia Tauro», con sede in Taurianova (Reggio Calabria), contrada Vatoni, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n 166 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art 5 della citata legge e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 674 del 20 ottobre 1978.

93A4722

Cancellazione dell'Associazione cooperative ortofrutticole del Palermitano «A.C.O.P.A.», in Bagheria, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori otofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1993, n. 95461, è stata accertata la perdita, per l'Associazione cooperative ortofrutticole del palermitano «A C O P.A.», con sede in Bagheria (Palermo), via Fricano n. 1, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta Associazione viene, pertanto, cancellata dal n 91 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

93A4719

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Estinzione della fondazione «Casa D'Annunzio», in Pescara

Con decreto ministeriale 3 luglio 1993, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 24 luglio 1993, la fondazione «Casa D'Annunzio», con sede in Pescara, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, n. 732, è stata estinta.

93A4734

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati

Con decreto ministeriale 7 agosto 1993, è stato prorogato il mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L A S), nella persona dell'avv. Franco De Bernardinis.

93A4724

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rinnovo della composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente per il triennio 1993-1995

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata rinnovata la composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente per il triennio 1993-1995

93A4747

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 23 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 23 agosto 1993

Dollaro USA	1589,75
ECU	1812,32
Marco tedesco	947,41
Franco francese	271,85
Lira sterlina	2408,79
Fiorino olandese	842,34
Franco belga	44,953
Peseta spagnola	11,682
Corona danese	230,93
Lira irlandese	2239,16
Dracma greca	6,740
Escudo portoghese	9,289
Dollaro canadese	1202,53
Yen giapponese	15,364
Franco svizzero	1078,16
Scellino austriaco	134,63
Corona norvegese	218,52
Corona svedese	198,00
Marco finlandese	275,14
Dollaro australiano	1066,72

93A4769

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Antiche sorgenti umbre - Fabia» in contenitori di Pet

Con decreto del presidente della giunta regionale n 572 del 29 luglio 1993 la Sangemini S p a. con sede in Roma, via Fiume Giallo n 3 e stabilimento in San Gemini (Terni), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Antiche sorgenti umbre - Fabia» sia liscia che addizionata di anidride carbonica in contenitori di Pet della capacità di litri 0,125 - 0,250 - 1,0 - 1,5 - 2 0.

93A4755

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 13 luglio 1993, n 3838, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art 2 della legge 17 luglio 1975, n 400, le sottonotate società cooperative:

1) «Coop edilizia Belverde - Soc coop a r l», con sede in Pordenone, costituita il 26 giugno 1972 per rogito notaio dott Giorgio Bevilacqua di Sacile;

2) «Palmanova 78 - Soc coop. a r l», con sede in Palmanova, costituita il 18 marzo 1978 per rogito notaio dott Giuseppe Camintti di Gemona del Friuli,

3) «CAR VI - Soc coop a r l.», con sede in Gorizia, costituita il 9 luglio 1990 per rogito notaio dott Giacomo Vittorio Busilacchio di Cormons;

4) «Presenza - Soc. coop a r l», con sede in Gorizia, costituita il 12 novembre 1984 per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia

93A4738

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione 13 luglio 1993, n. 3837, il rag. Mario Bologna, con studio in Trieste, via Carducci n. 22, è stato nominato liquidatore della «C.E F.A A. - Coop. edificatrice fra addetti Acegat a r.l.», con sede in Trieste, sciolta il 21 novembre 1979 con rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste, in sostituzione del sig. Rabusin Francesco, deceduto.

Con deliberazione 13 luglio 1993, n. 3836, il dott. Giuseppe Tomadini, con studio in Tolmezzo, via Ermacora n. 15, è stato nominato liquidatore della «Latteria sociale di Villa di Verzegnis - Soc. coop. a r l.», con sede in Verzegnis, sciolta il 15 maggio 1989 con rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo, in sostituzione del dott. De Antoni Umberto.

93A4739

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi **nella** stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia di farmacologia, farmacodinamica e farmacologia veterinaria da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 1993).

Nell'avviso di vacanza del posto di ruolo di prima fascia citato in epigrafe, riportato alla pag. 19 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «Farmacologia, farmacodinamica e *farmacologia* veterinaria», leggasi «Farmacologia, farmacodinamica e *farmacia* veterinaria».

93A4756

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice* ***repertorio annuale cronologico per materie 1993.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300